COMMISSIONE XIII

LAVORO - ASSISTENZA E PREVIDENZA SOCIALE - COOPERAZIONE

27.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 20 DICEMBRE 1978

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **BALLARDINI**

INDICE

PAG.

Disegno di legge (Discussione e rinvio):

Revisione della disciplina dell'invalidità pensionabile (2289) 227

PRESIDENTE 277, 278, 279 283, 284, 286, 288, 289

CRISTOFORI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* . . 284

FERRARI MARTE, *Relatore* 278, 283, 288

GRAMEGNA 278, 289

MAROLI 279, 281

PALOMBY ADRIANA 282

ROBALDO 277, 278, 281, 286

TORRI 280, 281

Disegno di legge (Discussione e approvazione):

Riordinamento della prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti (2294) 289

PRESIDENTE 289, 293, 294, 295, 296 297, 298, 299, 300, 301, 302

CRISTOFORI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* . . 293 294, 295, 296, 298 299, 300, 301, 302

FERRARI MARTE 296, 297, 298, 300, 300, 301, 302

MAROLI 295

ROSOLEN ANGELA MARIA, *Relatore* 289, 294, 295 296, 297, 299, 301

Votazione segreta:

PRESIDENTE 302

La seduta comincia alle 16,20.

MAROLI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Discussione del disegno di legge: Revisione delle disciplina dell'invalidità pensionabile (2289).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Revisione della disciplina dell'invalidità pensionabile ».

Ricordo ai colleghi che la V Commissione bilancio non ha ancora espresso il proprio parere sul testo elaborato dal Comitato ristretto.

ROBALDO. Come ha testé ricordato il Presidente, non è stato ancora espresso il parere della V Commissione; vorrei però fare presente che da parte del gruppo della democrazia cristiana è stato preannunciato un emendamento il quale, modificando il testo predisposto dal Comitato ri-

stretto, probabilmente richiederà un nuovo parere della Commissione bilancio.

PRESIDENTE. Ritengo che la Commissione possa procedere con la discussione sulle linee generali del provvedimento, iniziando poi la discussione sull'articolato soltanto per quanto concerne la presentazione degli emendamenti. In tal modo si potrà valutare quali di essi, comportando conseguenze finanziarie, dovranno essere trasmessi alla V Commissione bilancio.

Vorrei tuttavia fare un'osservazione di carattere generale. La nomina di un Comitato ristretto ha lo scopo di poter raggiungere un accordo su un testo unificato da presentare poi all'esame della Commissione. Pertanto, se i gruppi concordano sulla necessità di nominare un Comitato ristretto, dovrebbero esercitare un'azione di autocontrollo sul proprio diritto di emendamento.

GRAMEGNA. Condivido le osservazioni dell'onorevole Robaldo, soprattutto perché, trovandoci in prossimità della sospensione dei lavori parlamentari per le feste natalizie, ritengo che la Commissione debba tenere nel massimo conto l'esigenza di esaminare anche gli altri provvedimenti assegnati in sede legislativa.

ROBALDO. La mia preoccupazione concerne il fatto che, nell'attesa del parere della V Commissione bilancio per iniziare l'esame del provvedimento, viene ulteriormente ritardato l'*iter* del provvedimento stesso. Pertanto la Commissione potrebbe esaminare gli altri provvedimenti assegnati in sede legislativa, onde approvarli con la massima sollecitudine.

FERARI MARTE, *Relatore*. Mi pare che siano quanto mai appropriate le osservazioni di carattere generale poc'anzi formulate dal Presidente. Noi, infatti, dopo aver tenuto le riunioni del Comitato ristretto, dovremmo presentarci in Commissione avendo sciolto quanto meno i nodi principali di un determinato problema, anche se ciò non significa delegare totalmente al Comitato ristretto la soluzione di problemi che comunque spetta alla Commissione risolvere.

Passando ora ad illustrare il testo sottoposto al nostro esame, esso è il frutto, oltre che di un dibattito vivace della Commissione in seduta plenaria, di un confronto serrato, prolungatosi per diverse sedute, in seno al Comitato ristretto. Quest'ultimo ha cercato in tutti i suoi lavori di riportare la materia previdenziale nel suo ambito naturale, togliendole i vari aspetti di carattere assistenziale o socio-economico. Il Comitato ristretto si è mosso appunto in questa direzione, ed il testo che è scaturito dai suoi lavori è perfettamente coerente con questa linea di tendenza; rimangono tuttavia insoluti taluni problemi che toccherà ai singoli parlamentari, ai gruppi ed al Governo dirimere.

La novità più rilevante presente nel testo al nostro esame è costituita senza'altro dalla previsione di due livelli di pensionamento, l'uno di invalidità e l'altro di inabilità. L'aspetto assistenziale non è affrontato contemporaneamente; siamo nella fase di riduzione della spesa previdenziale per invalidità ma non abbiamo affrontato il problema dell'indennità di disoccupazione, che viene goduta solo in alcuni casi ed al livello di ottocento lire giornaliere, cioè in modo assolutamente inadeguato, considerando che questa indennità spetta a coloro che non hanno un lavoro o che non sono in grado di esercitare un lavoro autonomo o professionale per motivi di salute.

Non possiamo quindi che rilevare l'urgenza di questo provvedimento, strettamente legato alla normativa sulla mobilità del lavoro ed a quella sul riordino della cassa integrazione. In questo quadro, l'orientamento prevalente non è quello di integrare ai livelli minimi, ma solo di concedere la pensione in riferimento alla contribuzione effettiva ed agli anni effettivi di anzianità. Si tende cioè ad una consistente riduzione della spesa.

Per quanto concerne la pensione ordinaria di inabilità, si considera la contri-

buzione mancante in relazione al raggiungimento dei quaranta anni di anzianità contributiva in riferimento all'età pensionabile, a seconda dell'età del lavoratore o del settore di attività. Nel testo originario del disegno di legge sulla revisione della disciplina dell'invalidità pensionabile, si escludevano sia l'inabilità sia l'invalidità, mentre il testo elaborato dal Comitato ristretto recupera la parte relativa alla inabilità.

In base a quanto stabilito dal disegno di legge, gli ultrasessantacinquenni non possono presentare la domanda per ottenere la pensione di invalidità; si tratta di un concetto che potrebbe essere ammissibile solo se – come del resto appare opportuno – la pensione sociale venisse collocata a livelli dignitosi. Si potrebbe, infatti, determinare il caso di lavoratori che, avendo effettuato contributi in misura insufficiente per ottenere il diritto alla pensione, potrebebro avere una integrazione. Anche se a sessantacinque anni le esigenze diminuiscono, settantamila lire mensili sono appena sufficienti alla sussistenza.

Alcuni dei più importanti problemi sociali sono stati affrontati da questo provvedimento in modo positivo. Ad esempio, l'articolo 5 tratta dei casi in cui sia indispensabile l'assistenza continuativa. Si ricollegano, cioè, questi casi al carattere di solidarietà dell'intervento previdenziale – sul quale concordano tutte le forze politiche – ed al tempo stesso si permette al pensionato inabile di rimanere nel suo contesto sociale ed economico.

C'è poi un aspetto fondamentale che riguarda i tempi e la durata delle pensioni. Oggi la pensione di invalidità viene concessa a tempo indeterminato, fermo restando il diritto dell'ente all'autorevisione. Nella nuova struttura prevista nel disegno di legge in oggetto la pensione di invalidità viene data a tempo determinato, salvo il diritto dell'istituto di riconsiderare il tutto al modificarsi delle condizioni di salute. Per quanto riguarda il primo livello, la pensione viene fissata – si dice – con una durata massima di tre anni, in quanto è evidente che possono presentarsi situazioni di durata inferiore. Ciò, tra l'altro, può costituire, a mio avviso, un incentivo psicologico nei confronti del lavoratore, che in tal modo sarà più indotto a riprendere in pieno le proprie capacità lavorative.

È stato inoltre soppresso, salvo che la Commissione non sia di diverso avviso, quanto era previsto all'articolo 8 in merito al contenzioso, che abbiamo ritenuto più giusto riunire alla riforma generale delle pensioni. In base a tali considerazioni, ci siamo anche decisi a prevedere all'articolo 9 la decorrenza della normativa dal 31 dicembre 1978; per le precedenti prestazioni o domande decorreranno e saranno mantenute in essere, infatti, le norme precedenti.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

MAROLI. Desidero innanzi tutto esprimere un giudizio sostanzialmente positivo sul testo elaborato dal Comitato ristretto, in particolare per la migliore puntualizzazione che si è voluta dare ai criteri di assegnazione della pensione di invalidità, anche se l'avere inserito il concetto che essa non avrà automaticamente durata triennale potrà creare delle difformità in sede di applicazione sul territorio nazionale. Tale concetto, peraltro, è senz'antro positivo dal punto di vista teorico; auguriamoci, dal punto di vista pratico, che l'aver tolto la norma, contenuta nel disegno di legge, con la quale la durata della pensione di invalidità veniva fissata in tre anni non crei, come ho già detto, delle disparità di applicazione.

Così pure, è quanto mai positiva la puntualizzazione fatta in ordine alle pensioni di inabilità. In questo caso il Comitato ristretto ha fissato dei limiti ben precisi anche in ordine alla non cumulabilità di questa con qualsiasi attività lavorativa.

Sono anche d'accordo sui criteri seguìti in merito al problema del contenzioso la cui revisione è stata rimandata alla riforma generale del sistema pensionistico, non accettando il criterio di iniziarne una riforma parziale.

Già nel corso della precedente discussione ho avuto modo di rilevare come forse non sarebbe stato opportuno inserire due livelli di pensionamento, mantenendone, invece, soltanto uno che consentiresse la possibilità di svolgere attività lavorative in alcuni casi nei quali la menomazione sia di lieve entità. Basti pensare che un dipendente che dopo quattro o cinque anni di attività lavorativa richieda per menomazione fisica una pensione di invalidità si vede ridotto a percepire soltanto il 10 per cento del suo trattamento salariale. Un lavoratore dell'agricoltura, ad esempio, dopo vent'anni di attività potrà realizzare una pensione di circa 15 mila lire mensili. È fuori dubbio che queste pensioni sono totalmente insodisfacenti, per cui sarà forse il caso di prevedere delle integrazioni, a livello di pensione sociale, sia per i lavoratori dipendenti, sia per quelli autonomi. Pertanto, ammesso che si voglia mantenere la pensione di invalidità, ritengo che sia opportuno – ed in questo senso abbiamo presentato un emendamento – prevederne una integrazione quanto meno a livello di pensione sociale. Mi rendo conto che una proposta del genere determina oneri finanziari abbastanza consistenti – anche se non sono in grado di compiere un'esatta valutazione – ma penso che il Governo potrà studiare in che modo questa proposta possa essere compatibile con l'indirizzo generale in materia economica e con il piano finanziario già approvato. Certo è che il problema esiste effettivamente, soprattutto in considerazione del fatto che abbiamo voluto mantenere il primo livello, cioè la pensione di invalidità.

Un secondo aspetto sul quale abbiamo discusso, raggiungendo un parziale accordo, riguarda la contribuzione volontaria. In proposito ci è parso non equo, in linea di principio, non riconoscere nulla a chi continua la contribuzione volontaria dopo aver svolto un'attività lavorativa. In Italia esiste un esagerato numero di pensioni di invalidità; orbene, se dovessimo aprire il discorso della contribuzione volontaria per considerarla valida agli effetti della pensione di invalidità, potrebbe crearsi una situazione analoga a quella che, con questo provvedimento, stiamo cercando di risolvere.

Pertanto, perché ad una parte della Commissione è parso opportuno valutare positivamente la contribuzione volontaria per la pensione di inabilità – che è il caso che maggiormente richiede attenzione – è sembrato giusto proporre una modifica al testo, al fine di stabilire che la contribuzione volontaria sia considerata, quanto meno, ai fini della pensione di invalidità.

TORRI. Desidero esprimere un giudizio completamente positivo sul testo elaborato dal Comitato ristretto.

Infatti, le modifiche apportate al testo originario tendono a sottolineare l'impostazione che era alla base del disegno di legge governativo, fondato sulla distinzione tra il concetto di previdenza e quello di assistenza, cioè sul superamento di quella situazione che nel passato ha largamente informato la concezione della pensione di invalidità.

Vorrei esaminare uno degli aspetti del provvedimento che considero centrali, e cioè che, proprio sulla base di questa distinzione tra l'invalidità e l'inabilità, per la prima volta viene inserita la possibilità di dare una pensione integrativa e quindi dignitosa a chi è riconosciuto inabile e quindi in condizione di non poter esercitare attività lavorative. Mi riferisco in particolare alle modifiche apportate all'articolo 4 del Comitato ristretto.

In realtà, mentre si mantiene il limite posto dal disegno di legge originario relativo all'utilizzazione dei contributi volontari per accedere alla pensione di invalidità, considerandoli solo agli effetti della determinazione della misura, si riconosce la validità dei medesimi contributi ai fini dell'ottenimento della pensione di inabilità. Questo concetto, già contenuto nel testo originario, è stato ulteriormente sottolineato dal testo del Comitato ristretto. Non ritengo opportuno, pertanto, che questo punto sia modificato.

In propositi sono state avanzate ulteriori proposte di modifica, tra le quali quella di superare il disposto dell'articolo

8 in relazione al contenzioso, per rimandarne la soluzione organica e complessiva al disegno di riforma generale delle pensioni. Tuttavia, in sede di Comitato ristretto, si è concordato un emendamento tendente ad inserire una limitazione per la possibilità di presentazione delle domande successive alla prima fino al momento in cui non sia esaurito l'*iter* di quella precedente.

Nel corso della discussione sugli articoli verranno ripresentati alcuni emendamenti già sottoposti all'esame del Comitato ristretto; pu riservandomi di intervenire in quella sede, ritengo di dover fare alcune precisazioni.

Mi riferisco all'articolo 1 ed alla questione dei minimi di pensione e delle integrazioni in caso di invalidità e disoccupazione. Il problema è stato esaminato a fondo e – contrariamente a quanto si è detto o si è fatto fuori di qui in merito ad ipotetiche posizioni del gruppo comunista, contrario ad esaminare tali questioni – noi abbiamo affermato in sede di Comitato ristretto e riaffermiamo oggi in questa sede che il problema ha una sua rilevanza sociale specie sotto il profilo assistenziale, nel senso cioè di considerare le posizioni economiche nelle quali vengono a trovarsi determinati invalidi. Il problema, perciò, esiste e dovrebbe essere affrontato soprattutto sul terreno assistenziale, se si vuole evitare di reinserire ancora una volta il concetto dell'assistenza nel settore previdenziale.

Prendo atto del fatto che l'onorevole Maroli ha completamente ribaltato la posizione che aveva assunta nella precedente discussione. Allora, se ben ricordo, egli addirittura sostenava la necessità di abolire la pensione di invalidità con argomentazioni del tutto opposte a quelle odierne.

MAROLI. Non ho fatto altro che riconfermare lo stesso concetto.

TORRI. Il problema che ci si pone è ora quello di vedere in che modo tale questione vada affrontata. Comunque è da tener presente la necessità di distinguere la previdenza dall'assistenza. Si tratta indubbiamente di un problema sociale che, per essere affrontato, richiede un intervento finanziario da parte dello Stato. A tale proposito ricordo che ieri il Senato ha approvato definitivamente la legge finanziaria, ai criteri della quale dovrà indubbiamente adeguarsi anche questo disegno di legge.

Nel corso della discussione sull'entrata dell'Italia nello SME è stato fatto un richiamo in merito alla necessità del rispetto di tali norme. A questo punto, perciò, è necessario che il Ministero del tesoro ci dica se esistono le condizioni economiche e finanziarie per poter modificare la legge finanziaria testé approvata, tenuto conto che l'onorevole sottosegretario, in sede di Comitato ristretto, ci ha informati che una soluzione di integrazione al minimo delle pensioni INPS avrebbe comportato una riduzione del 50 per cento rispetto alla previsione della legge finanziaria e che l'integrazione al minimo della pensione sociale avrebbe comportato un risparmio del 25 per cento, sempre rispetto a quanto previsto dalla stessa legge. Ponemmo allora al Governo il quesito se esistesse una compatibilità finanziaria tra le scelte effettuate e la modifica prevista in questa legge. Il Governo ci rispose che il Ministero del tesoro avrebbe potuto prendere in considerazione la questione soltanto se in merito ad essa ci fosse stata una richiesta da parte dei gruppi; in assenza di ciò, il Governo avrebbe mantenuto il disegno di legge nella sua formulazione originaria. A tale proposito, desidero sottolineare che siamo disponibili a considerare tutte le ipotesi di soluzione che sono state prospettate e che si sono concretizzate nella presentazione di alcuni emendamenti. Preannuncio che, ove dovessimo ritenerlo necessario, presenteremo, nel corso dell'esame degli articoli, emendamenti formali al terzo comma dell'articolo 4 in relazione anche a quelli presentati dal relatore, onorevole Marte Ferrari.

ROBALDO. Vorrei dichiarare il mio sostanziale accordo sul testo elaborato dal Comitato ristretto che ha avuto il coraggio, a mio avviso, di andare all'essenzia-

le, scorporando la materia oggetto del disegno di legge da quella che invece dovrà essere contenuta nella riforma generale del sistema pensionistico; tra l'altro tale metodo è coerente con quanto l'estate scorsa aveva proposto il ministro Scotti. Il testo del Comitato ristretto si inquadra perfettamente in quest'ottica, e debbo sottolineare che non mi stupisce l'intervento del collega Maroli, perfettamente in linea con il momento prenatalizio: la democrazia cristiana, come si sa, è sempre molto sensibile a queste ricorrenze. Evidentemente siamo in clima di elargizioni, anche se siamo in un momento in cui vengono al pettine molti nodi politici che credevamo e crediamo tuttora superati. Quando si dice che quanto affermato dal Governo è indiscutibile perché non si possa assegnare pensioni minime, devo ribattere che la filosofia di fondo posta alla base del provvedimento viene a cadere. Abbiamo sostenuto che si affrontava questo problema non solo perché andavano allargandosi le lacune e perché la situazione era squilibrata, ma anche perché si voleva porre una distinzione tra il momento socio-fisico e quello socio-economico. È proprio da questo principio che dobbiamo partire e se creiamo una situazione confusa tra i due momenti, le norme rimarranno soltanto enunciazioni verbali. Né ritengo valido il criterio secondo il quale le pensioni si devono integrare al minimo, altrimenti si assegnano cifre irrisorie; il lavoratore che continua a lavorare non perde il posto. In proposito, ho elaborato un emendamento in base al quale la pensione viene data al lavoratore che ha perso il posto di lavoro o la qualifica. Tuttavia non insisterò su di esso, rendendomi conto del suo possibile significato provocatorio: ma la vostra proposta è altrettanto provocatoria! Se vogliamo seguire correttamente una linea, possiamo far rientrare questa materia nell'ambito della legge assistenziale. Del resto, abbiamo visto che con la legge finanziaria è stato aumentato il minimo, con l'aggancio alla contingenza. C'è una soglia di sessantacinque anni? Ebbene, abbassandola, l'aumento va a carico della collettività dei lavoratori che non hanno altro reddito. Non possiamo agire coerentemente se siamo vincolati dalla preoccupazione di non poter dare pensioni minime, altrimenti facciamo della semplice carità. Se vogliamo giungere al minimo della pensione sociale, tanto vale operare sull'altra normativa. Sappiamo che su questo argomento diversi interessi sono in gioco; ma dobbiamo avere il coraggio di risolvere una volta per tutte il problema. Senza aggravare la situazione esistente, dobbiamo modificare la filosofia dell'intervento sociale, ponendo come base la solidarietà della collettività e non dei lavoratori.

Sono d'accordo sulla contribuzione volontaria soltanto per i casi di inabilità e non di invalidità. Il provvedimento solleverà un contenzioso, perché, al 31 dicembre 1978, si scinderanno le posizioni relative ai versamenti effettuati precedentemente ed a quelli successivi. L'invalido, dopo questa data, potrà essere riconosciuto inabile, mentre non pare che possa esserlo prima.

Tutta questa situazione può dar luogo ad un momento critico che vorrei evidenziare, anche perché se non superiamo questa discrasia non sarà possibile alcuna riforma. Pertanto, preannuncio il voto favorevole del gruppo repubblicano soltanto se le linee di base seguite dal Comitato ristretto nella elaborazione del testo non verranno stravolte e se verrà mantenuta la posizione del Governo.

PALOMBY ADRIANA. Il Comitato ristretto ha dovuto affrontare un provvedimento di particolare complessità e si è posto di fronte a questo esame con il massimo senso di responsabilità, tenendo conto della situazione nella quale si trova il settore previdenziale.

Non c'è dubbio che il « quadro clinico » della previdenza sociale è alterato dalla presentazione del piano Pandolfi e dalla legge finanziaria; infatti alcuni problemi che, sul piano della giustizia sociale, si dovrebbero risolvere in un certo modo, finiscono con l'avere soluzioni diverse in considerazione del quadro economico generale.

Nonostante questa premessa, ritengo che il lavoro compiuto dal Comitato ristretto sia stato positivo e che il testo unificato abbia colto, nella definizione di invalidità pensionabile, un concetto che si allinea con quello che è stato sancito dalle direttive comunitarie, modificando il concetto della pura e semplice capacità di lavoro ed agganciadolo alle attitudini del soggetto.

Il Comitato ristretto si è trovato di fronte ad una nuova normativa per l'invalidità, che ha cercato di migliorare, anche se sono rimasti insoluti taluni problemi come, ad esempio, quello dell'integrazione al minimo; esso ha comunque compiuto un lavoro molto importante introducendo il concetto dell'inabilità che si pone come istituto nuovo nel campo della previdenza sociale.

Sempre in sede di Comitato ristretto, si è svolta una lunga discussione in merito al problema della causa di servizio, sul quale si è deciso di mantenere la definizione contenuta nel testo governativo e di accantonare di conseguenza l'altra proposta che tendeva, per specificare meglio il concetto, ad introdurre l'invalidità per infortunio *in itinere*.

Un accordo è stato poi raggiunto sul problema della prosecuzione volontaria della contribuzione ai fini del riconoscimento della pensione di invalidità o di inabilità.

Vorrei ora occuparmi brevemente del problema del contenzioso che, come i colleghi hanno avuto modo di constatare, è stato estrapolato da questo provvedimento. A prescindere da una considerazione generale quanto mai corretta, secondo la quale una legge sull'invalidità pensionabile non può certamente farsi carico di adottare un sistema di contenzioso valevole per tutte le prestazioni pensionistiche, abbiamo comunque ritenuto che il problema del contenzioso andasse inquadrato nell'ambito della riforma generale del sistema pensionistico di cui rappresenta, a mio avviso, uno dei punti fondamentali sia dal punto di vista delle procedure, sia da quello della snellazza che queste debbono avere. Penso perciò che, quando il collega Robaldo ha fatto riferimento al problema del contenzioso, volesse riferirsi proprio all'estrapolazione che è stata fatta e che gioverà, a mio avviso, anche ad una spedita applicazione del provvedimento che stiamo esaminando.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

FERRARI MARTE, *Relatore*. Trovo quanto mai giusto che i colleghi che sono intervenuti e lo stesso rappresentante del Governo abbiano messo molto calore nella discussione: l'argomento che stiamo trattando meritava indubbiamente un approfondimento da parte della Commissione. Ci troviamo a cambiare, dopo circa dieci anni, una normativa istituita con la legge n. 153 del 1969, normativa della quale è stato fatto un uso non adeguato, a volte ingiusto.

In merito alle osservazioni che sono state sollevate in particolare per quanto concerne il problema dell'integrazione al minimo, debbo precisare che la modifica da me proposta si riferisce ad un assegno integrativo per coloro che usufruiranno della pensione di invalidità e che rimarranno disoccupati. Per coloro che sono in attività di servizio tale problema evidentemente non si pone. È chiaro che, se avessimo affrontato per tempo il problema della ristrutturazione della cassa integrazione per la disoccupazione speciale ed ordinaria, non ci saremmo dovuti preoccupare di esso in questa legge. Per altro, mi corre l'obbligo di sottolineare che le modificazioni proposte non intaccano minimamente la filosofia del provvedimento. Mi permetto di richiamare la vostra attenzione sul disposto dell'articolo 21 della legge finanziaria, concernente la contribuzione volontaria ed il suo collegamento con il salario, articolo con cui si entra nel problema del minimo. Nello stesso piano Pandolfi non c'è lo scorporo del diritto alla pensione di invalidità, ma si consente allo Stato o all'istituto previdenziale di avere maggiori disponibilità nel

momento in cui si stabilisce che tutti dovranno versare un minimo.

In conclusione, auspico che la Commissione giunga rapidamente all'approvazione del provvedimento in esame.

PRESIDENTE. Data l'imminenza di alcune votazioni a scrutinio segreto in Assemblea, devo sospendere brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 17,45, è ripresa alle 19.

CRISTOFORI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Ringrazio anzitutto i componenti del Comitato ristretto ed in particolare il relatore, onorevole Marte Ferrari, per il prezioso lavoro svolto in merito ad un provvedimento che rappresenta una svolta nell'ambito del sistema pensionistico. Poiché questa è un'ottima occasione per il Governo – dato che ci troviamo in sede legislativa – di illustrare le motivazioni politiche ed economiche che hanno suggerito la presentazione di tale provvedimento, mi soffermerò ad illustrarne alcuni degli aspetti caratterizzanti.

Questo disegno di legge di riforma della disciplina dell'invalidità pensionabile si ispira ai medesimi princìpi che hanno contraddistinto altri provvedimenti che il Parlamento ha già varato in materia di sicurezza sociale, e cioè al miglioramento ed alla estensione della tutela dei lavoratori, alla razionalizzazione dell'intervento dello Stato, all'equilibrio finanziario delle gestioni, all'unificazione dei trattamenti in misura tale da garantire una maggiore giustizia sociale ed una più efficace operatività dell'istituto.

Tali linee omogenee sono particolarmente riscontrabili nella riforma sanitaria, nella parte della legge finanziaria dedicata agli aspetti previdenziali, nella legge generale di riforma delle pensioni, nel progetto di riforma della previdenza agricola, e caratterizzano specificamente i progetti dell'invalidità pensionabile e della prosecuzione volontaria all'esame di questa Commissione. Mi pare, invece, che nel corso del dibattito sia mancata proprio questa valutazione complessiva e che si siano drammatizzati alcuni problemi che, appunto nel quadro più generale dell'ordinamento, possono trovare idonea soluzione.

Sono noti gli aspetti più sensazionali del problema delle pensioni di invalidità che stiamo affrontando: per l'INPS, al 31 dicembre 1978, sono previste 5 milioni e 480 mila pensioni di invalidità per un importo di 7.850 miliardi di lire, su un totale di 11 milioni e 700 mila pensioni (escluse le pensioni sociali), per un importo di 18 100 miliardi. In alcune zone si riconoscono più pensioni di invalidità che di vecchiaia e, comunque, i dati variano profondamente: ogni 100 pensioni di vecchiaia, nel 1975, sono state liquidate 45 pensioni di invalidità in Lombardia e 286 nel Molise; i dati variano anche per zone vicine geograficamente ed economicamente: 144 a Brindisi e 347 a Lecce; 149 a Matera e 471 a Potenza.

Il quadro che emerge è quindi quanto mai negativo ed incide sensibilmente sulla spesa pubblica allargata. Non sono però solo queste le motivazioni della riforma: il concetto principale che l'ha guidata è quello della separazione tra il concetto di previdenza e quello di assistenza e il Comitato ristretto nei suoi lavori ha confermato, accentuandola, tale scelta.

Conosciamo tutti i criteri in base ai quali venivano svolte le indagini e che erano stati dettati dalla legislazione del 1939: tali criteri avevano bisogno di essere radicalmente riformati. In tal senso è stata compiuta la scelta fondamentale: ci si è indirizzati, cioè, verso un criterio legato alla capacità di lavoro, anziché di guadagno: tale criterio è stato condiviso sia dalle forze sociali sia da quelle politiche e non è da sottovalutare il fatto che ci si adegui anche alle raccomandazioni formulate nel 1966 dalla Comunità economica europea, in basse alle quali si chiedeva di tener conto dello stato generale di salute di un lavoratore più che della sua capacità di guadagno, pur con gli opportuni adeguamenti suggeriti dalla situazione italiana. Le soluzioni che sono state

adottate in sede di Comitato ristretto si ispirano, in sostanza, a diversi livelli di valutazione. Il primo di essi riguarda una forma di invalidità parziale: viene considerato invalido, ai fini del diritto alla pensione, l'assicurato la cui capacità di lavoro sia ridotta in modo permanente a meno di un terzo.

Il secondo livello concerne l'invalidità totale: viene considerato inabile, ai fini del diritto alla pensione, l'assicurato il quale, a causa di infermità o difetto fisico, si trovi nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi altra attività lavorativa. Per dare una connotazione di maggior rigore, sono state poi stabilite a queste regole generali delle restrizioni di vario genere: mi riferisco alla durata di cinque anni, alla non validità della contribuzione volontaria – sebbene nel Comitato ristretto siano emersi su questo punto pareri difformi – ai fini del raggiungimento del diritto alla pensione di inabilità o di invalidità, all'impossibilità di liquidare la pensione di invalidità a chi abbia già compiuto il sessantacinquesimo anno di età.

Il fine della legge è chiaro ed emerge d'altronde, oltre che dalla relazione, anche dal lavoro svolto dal Comitato ristretto: ci si prefigge, cioè, di ridurre il numero delle pensioni di invalidità al fine di contenere la spesa pubblica; nello stesso tempo si intende garantire chi per inabilità assoluta non può disporre di un adeguato reddito. Fondamentale, tuttavia, è la scelta che accompagna la più rigorosa impostazione della disciplina pensionistica: la assegnazione di una pensione di importo pari a quello che si sarebbe raggiunto lavorando normalmente costituisce un punto particolarmente qualificante della legge e che riveste anche un enorme significato sociale. È tuttavia chiaro che gli auspicati effetti positivi di questo provvedimento saranno interamente valutabili solo nel quadro della riforma pensionistica, giacché nell'ambito di essa verranno esaminati i problemi generali presenti anche in questo disegno di legge. È sembrato comunque opportuno lo stralcio della materia riguardante il contenzioso amministrativo per rimandarne l'esame appunto alla riforma generale del sistema pensionistico.

Circa il problema dell'integrazione o meno al minimo delle pensioni di invalidità, mi sembra che esso sia stato drammatizzato sia in termini politici sia in termini economici, dall'onorevole Robaldo. Faccio al riguardo presente che il Governo, presentando questo disegno di legge, così dichiarava: « A conclusione della presente relazione introduttiva, il Governo manifesta l'intendimento di approfondire, secondo le indicazioni che emergeranno in sede parlamentare, i problemi di ordine sociale che potranno essere prospettati come conseguenza della riforma ai fini della ricerca delle conseguenti soluzioni. Ciò anche in considerazione della necessità di adottare, nella prospettiva di interventi di politica sociale, iniziative intese a garantire, sul piano assistenziale, ai pensionati di invalidità in stato di bisogno un livello di reddito che possa sopperire almeno alle loro elementari esigenze di vita ».

Il Governo ha proposto la non integrazione al minimo sia per i lavoratori dipendenti sia per quelli autonomi; tale proposta è stata lungamente meditata, anche se il Governo non poteva nascondersi alcune conseguenze di ordine generale. A tale proposito il Governo si rifà all'ipotesi, emersa anche in sede di Comitato ristretto, su iniziativa del gruppo democratico cristiano, che non prevede l'integrazione delle pensioni di invalidità al minimo di quelle sociali, bensì l'attribuzione in riferimento ad alcune conseguenze cui si è fatto cenno, della pensione sociale a coloro che si trovino in determinate condizioni, ciò che si inquadra perfettamente nella volontà di tenere distinta la previdenza dall'assistenza.

Il Governo, in sede di Comitato ristretto, ha manifestato la sua disponibilità a questo tipo di ipotesi. È mio parere, infatti, che non si possa per particolari esigenze, anche se ritenute valide, richiamare la necessità di modificare la spesa; sappiamo del resto che il Governo ha accettato che venisse mutata qualche linea introdot-

ta dalla legge finanziaria e quindi non può essere accusato di disinteresse, soprattutto in merito alla questione delle pensioni sociali.

Quello che chiedo alla Commissione è di valutare il quadro più generale nel quale si colloca la spesa previdenziale.

Se ho ben compreso il senso dell'emendamento cui ho fatto riferimento, esso tiene presente la necessità di non appesantire la gestione previdenziale ed afferma che, in sostanza, se giungiamo all'integrazione delle pensioni di invalidità, concediamo anche la pensione sociale. Bisogna però valutare che per i meccanismi di aumento dei contributi che stabiliremo nel riordino del settore della previdenza, la differenza di integrazione tenderà a ridursi sempre di più e ad assumere col tempo dimensioni modeste.

Sono queste le considerazioni che intendevo svolgere, ribadendo la necessità di non drammatizzare la discussione su questioni di principio. Ritengo, nel complesso, che le innovazioni introdotte dal Comitato ristretto vadano incontro ad esigenze reali ed in questo senso siano migliorative del testo del Governo. Sono quindi d'accordo con l'onorevole Torri nel considerare il lavoro svolto come un contributo importante per procedere lungo una linea rigorosa ed al tempo stesso più attenta alle conseguenze sociali del provvedimento.

Mi auguro, pertanto, che la Commissione possa giungere al più presto all'approvazione del provvedimento in esame.

PRESIDENTE. Do lettura degli emendamenti pervenuti alla presidenza, al fine di poter decidere quali di essi, comportando conseguenze finanziarie, debbano essere trasmessi alla V Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 94 del Regolamento.

L'onorevole Robaldo ha presentato, all'articolo 1, i seguenti emendamenti:

Aggiungere il seguente comma:

« La pensione non spetta, comunque, all'assicurato qualora continui a prestare la sua opera con carattere continuativo presso la stessa azienda ovvero non subisca dequalificazione ».

Aggiungere il seguente comma:

« Le pensioni di invalidità non vengono rivalutate secondo le norme previste per i trattamenti pensionistici e rimangono fissate alla data di prima erogazione, qualora il titolare eserciti attività lavorativa ».

ROBALDO. Ritiro entrambi i miei emendamenti.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Maroli, Pezzati e Pisicchio hanno presentato il seguente emendamento all'articolo 1.

Sostituire il terzo comma con il seguente:

« La pensione di invalidità di cui al presente articolo è calcolata secondo le norme in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, ovvero nella gestione speciale dei lavoratori autonomi ed è integrata al livello della pensione sociale. L'onere dell'integrazione è a carico del fondo sociale ».

Ai sensi dell'articolo 94 del Regolamento, questo emendamento, comportando conseguenze finanziarie, dovrà essere inviato alla V Commissione bilancio.

Sempre all'articolo 1, il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Aggiungere, alla fine dell'articolo, il seguente comma:

« La pensione di invalidità non è soggetta a revisione triennale dopo il compimento, da parte del pensionato, dell'età prevista per il pensionamento di vecchiaia, in base alle norme vigenti nella gestione cui fa carico la pensione stessa ».

L'onorevole Marte Ferrari ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 1-*bis*.

Ai titolari di pensione di invalidità di cui all'articolo 1, ammesi ai sensi delle vigenti disposizioni sulla disoccupazione

involontaria, che percepiscono l'indennità di disoccupazione ordinaria o speciale, è corrisposto, a domanda, un assegno integrativo in misura pari alla differenza tra l'importo della pensione di invalidità e la misura del trattamento minimo vigente nella gestione assicurativa cui fa carico la pensione.

L'assegno integrativo è corrisposto anche dopo il termine del percepimento di disoccupazione fino a quando il titolare della pensione di invalidità resta iscritto nelle liste del collocamento ordinario o nelle liste speciali.

L'assegno integrativo non è corrisposto se l'invalido svolge attività di lavoro autonomo o professionale.

Le modalità di erogazione dell'assegno integrativo il cui onere è a carico della gestione assicurativa che corrisponde la pensione, sono stabilite dal consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della Previdenza sociale, entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge.

Ai sensi del secondo comma dell'articolo 94 del Regolamento, questo articolo aggiuntivo comportando conseguenze finanziarie, dovrà essere inviato per il prescritto parere alla V Commissione bilancio.

L'onorevole Marte Ferrari ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 1-*ter*.

Ai titolari di pensione di invalidità di cui all'articolo 1 che posseggono redditi propri o dell'azienda cui fanno parte assogettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche, per un ammontare non superiore a lire 830.000 e, se coniugati, un reddito sommato con quello del coniuge non superiore a lire 1.830.000 annue, è dovuto un assegno integrativo in una misura pari alla differenza tra l'importo della pensione d'invalidità e la misura della pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 152, e successive integrazioni e modificazioni.

L'assegno integrativo è a carico del fondo sociale. È incompatibile con l'assegno integrativo di cui all'articolo 1-*bis*.

Anche questo articolo aggiuntivo dovrà essere inviato alla V Commissione bilancio per il prescritto parere.

All'articolo 3, il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Aggiungere, alla fine, le seguenti parole: « o, comunque, con decorrenza successiva al compimento del sesantacinquesimo anno di età ».

All'articolo 4, gli onorevoli Marte Ferrari, Torri e Maroli hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire il secondo comma con il seguente: « Agli stesi fini, il requisito dell'anno di contribuzione di cui alla lettera *b*) dello stesso articolo 9, n. 2, sopracitato è elevato a tre anni ».

Sempre all'articolo 4, gli onorevoli Torri e Maroli hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire il terzo comma con il seguente: « La contribuzione volontaria relativa ad autorizzazioni aventi decorrenza successiva al 31 dicembre 1978 è utile:

a) per l'acquisizione del diritto e per la determinazione della misura della pensione di inabilità;

b) ai fini della determinazione della misura e non per l'acquisizione del diritto alla pensione di invalidità ».

Anche quest'ultimo emendamento, comportando conseguenze finanziarie, dovrà essere trasmesso alla V Commissione.

Gli onorevoli Marte Ferrari e Cresco hanno presentato i seguenti emendamenti all'articolo 4.

Alla quarta riga del terzo comma sopprimere la porola: « non ».

Sostituire le parole: « al precedente articolo », *con le parole*: « agli articoli precedenti 1 e 2 ».

Ai sensi dell'articolo 94 del Regolamento, questi due emendamenti, comportando conseguenze finanziarie, dovranno essere inviati alla V Commissione bilancio.

Il Governo ha presentato i seguenti emendamenti all'articolo 7:

Al terz'ultimo comma aggiungere, di seguito: « Su tale pensione di invalidità sono attribuite le rivalutazioni, determinate in relazione al nuovo importo di pensione spettante, di cui la stessa avrebbe beneficiato se fosse stata liquidata con la decorrenza della pensione revocata ».

Al penultimo comma sopprimere le parole da: « Comprensiva » *ad*: « invalidità ».

Al penultimo comma, dopo le parole: « Articolo 2 », *aggiungere le seguenti parole*: « Su tale pensione di inabilità sono attribuite le stesse rivalutazioni di cui ha già beneficiato la pensione di invalidità, nella misura non integrata, calcolate sul nuovo importo della pensione di inabilità spettante ».

Mentre l'emendamento del Governo al terz'ultimo comma dell'articolo 7 dà luogo ad una minore spesa, i due emendamenti al penultimo comma, comportando maggior onere finanziario, dovranno essere inviati alla V Commissione bilancio.

Gli onorevoli Torri, Marte Ferrari e Maroli hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 7-*bis*.

« A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge l'assicurato che presenti domanda intesa ad ottenere il riconoscimento della pensione di invalidità o di inabilità di cui agli articoli 1 e 2 non può presentare ulteriore domanda per la stessa prestazione fino a quando non sia esaurito l'*iter* di quella in corso in sede amministrativa o, nel caso di ricorso in sede giudiziaria, fino a quando il giudice non abbia pronunciato sentenza di merito passata in giudicato ».

L'onorevole Marte Ferrari ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 8-*bis*.

Resta fermo il disposto dell'articolo 8 della legge 11 agosto 1973, n. 533.

Le decisioni adottate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale in materia di pensioni, di invalidità e di inabilità possono essere impugnate in sede giudiziaria entro il termine di cinque anni.

FERRARI MARTE. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Il Governo ha presentato il seguente emendamento all'articolo 9:

Aggiungere il seguente comma:

« Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, si applicano le norme vigenti. Sono abrogate tutte le norme incompatibili o in contrasto con le disposizioni della presente legge ».

Il Governo ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 9*bis*.

« Ai fondi di previdenza sostitutivi, esonerativi, esclusivi o integrativi dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, la cui disciplina preveda in materia di invalidità pensionabile un rinvio alle norme dell'assicurazione generale predetta e la condizione della cessazione del rapporto di lavoro, non si applica il disposto dell'articolo 1, quarto comma, della presente legge.

Restano in vigore le norme vigenti nei fondi di cui al precedente comma in materia di invalidità specifica o per causa di servizio ai fini del diritto e della determinazione della pensione di invalidità ».

In attesa che pervenga il prescritto parere della Commissione bilancio ritengo opportuno rinviare il seguito della discussione ad altra seduta.

GRAMEGNA. Prego la presidenza di voler consegnare ai componenti la Commissione gli emendamenti presentati finora, restando ovviamente salvo il diritto del gruppo comunista di presentarne degli altri quando lo riterrà opportuno.

PRESIDENTE. Il seguito dell'esame del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

Discussione del disegno di legge: Riordinamento della prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti (2294).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Riordinamento della prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti ».

L'onorevole Angela Maria Rosolen ha facoltà di svolgere la relazione.

ROSOLEN ANGELA MARIA, *Relatore*. Lo scopo di questo particolare istituto assicurativo è quello di rendere possibile l'acquisizione o il mantenimento del diritto alle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria a quei cittadini che, interrompendo un'attività produttiva, dipendente o autonoma, potrebbero riprenderla a distanza di tempo, anche se rimarrebbe comunque scoperto un periodo contributivo più o meno lungo, con conseguente pregiudizio al momento della verifica degli elementi che concorrono al calcolo della pensione. Tale istituto riguarda anche quei cittadini che, cessando definitivamente un'attività produttiva, avrebbero perso i contributi versati obbligatoriamente se non avessero raggiunto i quindici anni di contribuzione minima richiesta per maturare il diritto alla pensione. Tale contribuzione sarebbe andata perduta per il lavoratore, in quanto la legge non ammette restituzioni. Il provvedimento sulla ricongiunzione dei periodi contributivi sanerà, a mio avviso, molti di questi inconvenienti.

Durante i circa otto anni di applicazione della più recente normativa in materia – mi riferisco al decreto del Presidente della Repubblica n. 1432 del 31 dicembre 1971 – si sono verificate alcune storture che necessitano di appropriate correzioni ed alle quali si è posto mano sia con la legge finanziaria, sia con il disegno di legge governativo oggi al nostro esame.

La discussione generale che su questo provvedimento si è già svolta nella nostra Commissione ha palesato, da parte di tutti gli intervenuti, comuni orientamenti favorevoli alla linea portante del provvedimento e favorevoli altresì ad alcune modifiche al testo, formalizzate in emendamenti unitari, al fine di salvaguardare le agevolazioni contributive già stabilite dalle precedente legge per i lavoratori agricoli giornalieri e di estendere il diritto alla prosecuzione volontaria, anche attraverso opportune agevolazioni contributive, ai lavoratori stagionali occupati in attività di durata inferiore a sei mesi. A questo proposito chiedo fin d'ora al Governo un'assicurazione formale del suo impegno ad emanare entro brevissimo tempo un apposito decreto che aggiorni gli elenchi dei lavoratori stagionali.

Un altro punto riguarda il problema del diritto alla pensione di invalidità e di inabilità. A questo proposito l'orientamento prevalente è stato quello di non precludere drasticamente ai nuovi prosecutori volontari il diritto a quella che a tutt'oggi viene chiamata ancora pensione di invalidità, ma che, una volta entrata in vigore la nuova legge, sarà differenziata in invalidità (parziale) e inabilità (totale). Sulla drasticità della preclusione, ritenuta da tutti gli intervenuti non condivisibile, si è tuttavia manifestata una divergenza di opinione tra una maggioranza che intende temperare tale drasticità, garantendo il diritto alla sola pensione di inabilità, ed una minoranza che, invece, intenderebbe estendere tale diritto anche alla pensione di invalidità. Comunque su questa come su altre proposte di emendamento tornerò in seguito più dettagliatamente.

Il comune orientamento favorevole, come dicevo, riguarda la maggior parte degli articoli al nostro esame e discende dall'impegno della maggioranza di perseguire, attraverso i vari provvedimenti in materia previdenziale già approvati (come quindici articoli della legge finanziaria), un duplice obiettivo: ridurre, operando appunto anche in campo previdenziale, l'enorme *deficit* della cosiddetta spesa pubblica allargata; riportare nel campo che ci compete a finalità eque e giuste meccanismi previdenziali che, alla luce dei fatti, si sono rivelati non congrui a questi fini, sia per carenze intrinseche, sia per la larghezza di certe maglie attraverso le quali si sono infiltrati compiti e prestazioni assistenziali che non sono propri del sistema previdenziale. Mi riferisco, cioè, all'interesse particolare a danno dell'interesse non solo degli assicurati corretti, ma della stessa collettività.

Per quanto riguarda in particolare la prosecuzione volontaria, sono noti a tutti, non solo a noi, gli espedienti a cui si ricorre oggi per poter disporre di quell'anno dopo il quale scatta il diritto alla prosecuzione volontaria. È noto anche che il conseguimento di tale diritto interessa non tanto per potersi costruire una fascia assicurativa che consenta, compatibilmente con le possibilità economiche del soggetto, di maturare una pensione di vecchiaia di un certo importo, quanto per poter avere la possibilità di coprire il periodo minimo di contribuzione (15 anni) necessario per avere il minimo INPS o per poter addirittura chiedere, in anticipo su quello, la pensione di invalidità al cui *mare magnum* anche la prosecuzione volontaria contribuisce oggi a portare non poca acqua.

Rendere più rigidi i requisiti per accedere alla prosecuzione volontaria, elevandone da uno a cinque anni il periodo di contribuzione effettiva che ad essa dà diritto, risponde dunque alla esigenza di stringere una delle maglie attraverso cui si sono finora infiltrate le pratiche di cui parlavo poc'anzi.

Nello stabilire questa misura di maggior rigore, l'articolo 1 del testo governativo abroga però anche gli articoli 1, 2 e 3 e soprattutto quei commi degli stessi che prevedevano, per i lavoratori agricoli, condizioni di « maggior favore » rispetto ai commi riguardanti la contribuzione volontaria e non obbligatoria.

È quindi giusto ripristinare nel testo questa misura, in considerazione del fatto che non sono mutate le condizioni di impiego di tali lavoratori negli anni di applicazione della precedente legge, così come non sono sostanzialmente mutate le condizioni di ulteriore sfavore dell'offerta di lavoro femminile e giovanile in questo particolare settore. Pensiamo solo al « caporalato » che tuttora sopravvive in non poche zone del paese ed alla conseguente discriminazione che una tale forma di collocamento feudale di per sé esercita sulle donne e sui giovani.

L'articolo 1 va dunque emendato al fine di recuperare gli aspetti di maggiore agevolazione che verrebbero altrimenti negati ed al fine anche di introdurre nella prosecuzione volontaria una nuova figura di lavoratore, quello stagionale, occupato cioè in attività stagionali. Si tratta di un numero considerevole di lavoratori che soffrono di una notevole carenza di protezione previdenziale in quanto, non raggiungendo sei mesi di lavoro, sono esclusi anche dal trattamento di disoccupazione. È quindi giusto, all'interno di questo specifico provvedimento, garantire loro un abbassamento del nuovo limite di contribuzione effettiva richiesta, sia in considerazione del fatto che ad altri lavoratori, anch'essi precari come gli agricoli, una facilitazione viene concessa, sia anche in considerazione del fatto che, per raggiungere i cinque anni richiesti di contribuzione effettiva, gli stagionali occupati per meno di sei mesi dovrebbero aspettare più di dieci anni.

Si propone, quindi, di stabilire che per questi lavoratori stagionali il requisito contributivo minimo per poter accedere alla prosecuzione volontaria sia di 130 contributi settimanali effettivi; ciò significa che, tenuto conto che questi lavoratori sono occupati per meno di sei mesi all'anno, i contributi effettivi ad essi richiesti devono

essere ridotti a meno della metà di quelli richiesti agli altri lavoratori.

Va inoltre precisato che l'individuazione di questa particolare categoria di lavoratori è oggi possibile solo attraverso l'esplicito riferimento alla legge che li definisce. Si tratta del regio decreto n. 1827 del 4 ottobre 1935, che all'articolo 40 stabilisce che « non sono soggetti alla assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria » tra gli altri « coloro che siano occupati esclusivamente in lavorazioni che si compiano annualmente in determinati periodi di durata inferiore ai sei mesi ».

Le lavorazioni in questione sono state per l'ultima volta precisate dal decreto ministeriale 27 marzo 1957, integrato da un successivo decreto 26 novembre 1960. Poiché nel frattempo – sono passati 18 anni – nessuna modifica è intervenuta, occorre che il Governo si impegni a rivedere gli elenchi delle lavorazioni suddette, integrandoli opportunamente con quelle attività nelle quali sono occupate consistenti quote di forza-lavoro. In particolare, mi riferisco al settore del turismo, attualmente presente negli elenchi solo per le attività svolte per meno di sei mesi in stabilimenti di bagni marini, lacuali e fluviali, e che va quanto meno esteso alle mense ed ai ristoranti. In proposito il Governo si impegna ad emanare, entro 180 giorni dalla entrata in vigore della legge, un decreto che aggiorni l'elenco delle lavorazioni in questione.

La base di calcolo dei contributi, rimasta finora statica, viene ora agganciata, secondo quanto previsto all'articolo 2, all'indice del costo della vita, uniformando questo aspetto della prosecuzione volontaria alle norme – a cui tutto il disegno di legge si ispira – dell'assicurazione obbligatoria regolamentata dall'articolo 19 della legge n. 153, mantenendo tuttavia il limite massimo per il calcolo dei contributi – penultima classe della retribuzione aumentata del 5 per cento –, oltre il quale nessuna cifra viene più considerata utile ai fini del calcolo del contributo volontario.

Non sembra invece opportuna la norma inserita ai fini dell'arrotondamento alle mille lire. Essa, infatti, operando su cifre – quelle della retribuzione settimanale presa a base per il calcolo della contribuzione – che tra la minima e la massima si differenziano solo di qualche migliaio di lire, produrrebbe un appiattimento che, soprattutto nelle classi di retribuzione più bassa, annullerebbe in breve tempo la differenza tra minimo e massimo di ciascuna classe. La frase riguardante l'arrotondamento va perciò eliminata ed in tal senso si è espresso anche l'INPS.

Opportunamente l'articolo 3 estende da tre a sei mesi il periodo entro il quale il prosecutore volontario può versare i contributi dovuti. Da un lato infatti, di fronte all'aumento dei singoli contributi e quindi al maggior onere dell'assicurato, si concede una facilitazione di pagamento, consistente in un lasso di tempo più lungo concesso per il pagamento stesso; dall'altro si prende atto che, comunque, il termine fissato in precedenza era inadeguato, tant'è vero che presso l'Istituto di previdenza continuano ad affluire contributi volontari versati oltre il termine e che perciò, in base all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica numero 1432 del 31 dicembre 1971, devono essere considerati nulli e ristituiti al prosecutore.

La non copertura di certi periodi contributivi a sfavore degli assicurati, non sempre per colpa loro, determina un sovraccarico di lavoro all'INPS che, di anno in anno e fino al 31 dicembre 1977, per evitare altre difficoltà operative, ha cercato di ovviare prendendo « per i capelli » la legge e decidendo autonomamente di convalidare i contributi ritardatari.

Si tratterebbe allora di stabilire, attraverso una norma transitoria, che i contributi volontari finora versati oltre i termini prescritti, e che perciò dovrebbero essere annullati e restituiti, vengono invece considerati validi e accreditati e ciò anche per coloro ai quali siano già stati restituiti.

L'articolo 4 precisa, con una più appropriata formulazione, il primo comma del-

l'articolo 8 del decreto n. 1432 stabilendo che il prosecutore volontario che ritorni a questo tipo di assicurazione dopo un periodo di assicurazione obbligatoria, può chiedere una rivalutazione degli importi contributivi volontari, tenuto conto degli eventuali cambiamenti intervenuti nella retribuzione percepita. Va però evitato che gli assicurati, con tardive richieste di rideterminazione dell'importo del contributo volontario, possano conseguire ingiustificati benefici a danno delle gestioni, versando i nuovi importi contributivi solo in prossimità del pensionamento e con moneta ormai svalutata. A questo fine viene proposto un emendamento unitario sul quale, oltre al consenso della Commissione, dovrebbe esservi anche quello del Governo.

Gli ultimi due commi dell'articolo 4, inseriti a suo tempo nella legge finanziaria e in quella approvati, ma per un periodo di tempo limitato all'anno 1979, vanno qui evidentemente mantenuti. Essi consentono di correggere in modo sostanzioso una delle più gravi distorsioni del meccanismo operativo della prosecuzione volontaria: finora un prosecutore volontario poteva versare contributi di importo inferiore alla classe assegnatagli. Tali contributi vengono comunque ritenuti validi, ma essi vengono conteggiati in riferimento alla classe corrispondente all'importo effettivamente versato. In tal modo l'assicurato, con un onere minimo, matura comunque l'anzianità contributiva e viene, semmai, penalizzato solo per quanto riguarda l'importo della pensione. Poiché comunque non è detto che ciò avvenga, l'assicurato può in ogni caso riprendere a versare gli importi effettivamente dovuti, magari proprio negli ultimi tre anni precedenti l'età pensionabile, ed ottenere la stessa pensione che gli sarebbe spettata se avesse versato regolarmente tutto il dovuto.

Anche per queste considerazioni è da condividere il principio ispiratore dell'articolo 5, sul quale tornerò, anche perché è proprio su questo articolo che non è stato finora possibile raggiungere un orientamento unitario. Con il meccanismo introdotto dal secondo e dal terzo comma dell'articolo 4, le maglie attraverso cui passano gli abusi sopracitati vengono drasticamente serrate. D'ora in poi chi verserà meno del dovuto si troverà accreditati solo i periodi di contribuzione effettivamente coperti dagli importi assegnatigli e resterà scoperto per i periodi ai quali manchi la copertura assicurativa: sarà quindi penalizzato in rapporto all'anzianità contributiva, che verrà ridotta in misura corrispondente ai « vuoti » lasciati dai contributi. La conseguenza sarà una più rigorosa corrispondenza dei requisiti richiesti per accedere al diritto alla pensione, nonché per il calcolo dell'importo della pensione stessa. Tale misura di maggior rigore è opportuna e va approvata in quanto corrisponde alla finalità di risanamento della gestione che costituisce uno degli scopi della presente legge.

Per l'articolo 6 vale quanto ho detto a proposito del secondo e del terzo comma dell'articolo 4. Ripreso nella legge finaziaria a tempo determinato, cioè con validità limitata al solo 1979, va qui mantenuto per dare alla norma la stessa efficacia nel tempo delle altre norme di questa legge. Si tratta, cioè, di elevare l'importo, oggi irrisorio, di contribuzione volontaria dalle 896 lire settimanali circa ad almeno 3.548 lire settimanali.

L'articolo 7 contiene una opportuna norma di coordinamento con la vigente normativa sull'assicurazione contro le tubercolosi.

L'articolo 8, infine, ripristina una norma già presente nell'articolo 5 e contenuta nel decreto n. 1432, ma successivamente abrogata dalla Corte costituzionale. Tale norma vietava la prosecuzione volontaria a coloro che fossero contemporaneamente iscritti a fondi sostitutivi esonerativi o esclusivi dell'assicurazione obbligatoria, oppure alla gestione dei lavoratori autonomi. La Corte costituzionale ha ritenuto che il decreto in questione andasse oltre la delega, concessa al Governo dalla legge n. 153 del 1969, di sancire il principio che la prosecuzione volontaria della assicurazione obbligatoria non può coesistere con altre forme di assicurazione obbligatoria;

tale delega sarebbe stata oltrepassata nella parte in cui il divieto veniva esteso ai lavoratori autonomi. La Corte non è entrata nel merito del principio a cui il decreto si ispira; ha solo rilevato che nella legge n. 153 la natura dell'esclusione è formulata in termini ambigui e che il legislatore delegato, cioè il Governo, non poteva intervenire in casi non espressamente contemplati nella legge delega.

La questione va dunque sanata con una norma chiara ed inequivocabile secondo la quale la prosecuzione volontaria non può coesistere con l'assicurazione obbligatoria in una delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi. Analogo criterio è applicato ai professionisti ed ai lavoratori dipendenti. Qui tuttavia la dizione « albi professionali » non è giusta in quanto il professionista iscritto all'albo non è per ciò stesso iscritto alla rispettiva cassa previdenziale. Se il professionista lavora alle dipendenze di terzi è obbligatoriamente iscritto alla corrispondente gestione previdenziale in quanto lavoratore dipendente. Questo professionista potrebbe perdere o rinunciare al lavoro dipendente e non si vede perché dovrebbe essere cancellato dall'albo professionale per la prosecuzione volontaria e non sia invece sufficiente il fatto che egli non sia iscritto alla forma di assicurazione esistente per i suoi colleghi liberi professionisti per aver diritto di proseguire la contribuzione in modo volontario sulla assicurazione dalla quale proviene.

Se è giusto, infatti, applicare anche a questa fascia particolare di lavoratori il divieto di cumulo tra più posizioni assicurative obbligatorie, non sembra tuttavia opportuno, pur nella conoscenza del doppio lavoro dei professionisti, condizionare per costoro il diritto alla prosecuzione volontaria alla cancellazione dall'albo.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Nesuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

CRISTOFORI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Ringrazio la relatrice, onorevole Rosolen, ed esprimo senz'altro il mio apprezzamento per il lavoro compiuto dal Comitato ristretto informale.

In merito alle proposte avanzate, dichiaro che impegnerò fin d'ora il Ministero del lavoro perché vengano aggiornati gli elenchi dei lavoratori stagionali; in tal modo si potrà procedere quanto prima all'approvazione del testo di legge al nostro esame.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura del primo articolo.

ART. 1.

(*Requisiti per l'ammissione della prosecuzione volontaria*).

Gli articoli 1, 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1432, sono sostituiti dal seguente:

« L'assicurato, qualora sia interrotto o cessi il rapporto di lavoro che ha dato luogo all'obbligo dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, ai sensi dell'articolo 37 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni ed integrazioni, può, salvo quanto previsto per le pensioni di invalidità, rispettivamente conservare i diritti derivanti dall'assicurazione predetta o raggiungere i requisiti per il diritto alla pensione mediante il versamento di contributi nell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

A tal fine l'assicurato deve presentare domanda di autorizzazione all'Istituto nazionale della previdenza sociale.

L'autorizzazione è concessa se l'assicurato può far valere nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti almeno cinque anni di contribuzione effettiva, qualunque sia l'epoca del versamento dei contributi.

Il requisito di contribuzione sopra indicato si intende verificato anche quando i contributi non siano effettivamente versati, ma risultino dovuti nei limiti della

prescrizione di cui all'articolo 55 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, modificato dall'articolo 41 della legge 30 aprile 1969, n. 153 ».

L'onorevole Marte Ferrari ha presentato il seguente emendamento:

Al primo comma sopprimere le parole: « salvo quanto previsto per le pensioni di invalidità ».

ROSOLEN ANGELA MARIA, *Relatore*. Sono contraria.

CRISTOFORI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Anche il Governo lo è.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*È respinto*).

Il relatore, onorevole Rosolen, gli onorevoli Maroli, Ferrari Marte e Maria Luigia Buro hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire il terzo comma con il seguente:

« L'autorizzazione è concessa se l'assicurato può far valere nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti uno dei seguenti requisiti di effettiva contribuzione, qualunque sia la epoca del versamento dei contributi:

60 contributi mensili;

260 contributi settimanali;

465 contributi giornalieri agricoli per gli uomini;

310 contributi giornalieri agricoli per le donne ed i giovani;

125 contributi settimanali per i lavoratori addetti esclusivamente alle lavorazioni di cui all'articolo 40, n. 9) del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827.

Nel caso di assicurati a favore dei quali risultino versati o accreditati qualora si tratti di lavoratori agricoli contributi mensili, settimanali e giornalieri, i requisiti contributivi per la prosecuzione volontaria dell'assicurazione predetta sono determinati ragguagliando i contributi mensili e giornalieri a contributi settimanali in base ai seguenti rapporti: 4,333 per i contributi mensili; 0,56 per i contributi giornalieri agricoli accreditati a favore degli uomini; 0,84 per i contributi giornalieri agricoli accreditati a favore delle donne e dei giovani ».

ROSOLEN ANGELA MARIA, *Relatore*. Per i lavoratori stagionali abbiamo stabilito un requisito contributivo che è stato molto difficile fissare, in quanto non esisteva nulla su cui ci si potesse basare. Per le lavorazioni di durata inferiore a sei mesi l'anno si fa riferimento al numero 9 dell'articolo 40 del regio decreto-legge del 1935. A questo proposito occorre anche dire che vi sono altri tipi di lavoro che se non hanno tale durata, ne hanno una leggermente superiore (si tratta essenzialmente del settore turistico), per cui credo che in fase di approvazione di questo emendamento sarebbe opportuno introdurre anche detto aspetto, in modo da assegnare ai lavoratori interessati una contribuzione che corrisponda all'incirca a due anni di contribuzione effettiva, purché svolgano questo tipo di attività da almeno quattro anni. Si tratta di una leggera modifica rispetto al testo originario dell'emendamento, che sottopongo ai colleghi per evitare di escludere una buona parte dei lavoratori stagionali.

PRESIDENTE. Si tratterebbe, in pratica, di correggere la cifra 130.

ROSOLEN ANGELA MARIA, *Relatore*. Centoquattro contributi settimanali corrispondono a due anni di contribuzione effettiva per i lavoratori stagionali addetti all'attività per almeno quattro anni. Facendo riferimento sia al decreto del 27 marzo 1957 che al decreto ministeriale 30 novembre 1964, possiamo coprire l'intera gamma dei lavoratori stagionali, evitando che alcuni vengano tutelati unicamente in parte avendo diritto alla sola prosecuzione volontaria.

PRESIDENTE. Se la Commissione è d'accordo possiamo considerare la sostituzione di 130 con 104 come una semplice correzione di un errore materiale, altrimenti è necessario che venga presentato un subemendamento *ad hoc*.

MAROLI. Chiedo che vengano accantonati momentaneamente gli emendamenti all'articolo 1.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni rimane stabilito che la discussione sugli emendamenti all'articolo 1 è momentaneamente accantonata.

(*Così rimane stabilito*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 2.

(*Adeguamento delle classi di retribuzione*).

All'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, numero 1432, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Le retribuzioni di cui al precedente secondo comma variano nella stessa misura percentuale e con la stessa decorrenza delle variazioni delle pensioni che si verificano in applicazione dell'articolo 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153, con lo arrotondamento alle mille lire per eccesso o per difetto, a seconda che si tratti di frazioni non inferiori o inferiori a 500 lire, ed entro il limite massimo di retribuzione di cui all'articolo 27 della legge 3 giugno 1975, n. 160 ».

Gli onorevoli Angela Maria Rosolen, Maria Luigia Buro e Marte Ferrari hanno presentato il seguente emendamento:

Sopprimere le parole: « con lo arrotondamento alle mille lire per eccesso o per difetto, a seconda che si tratti di frazioni non inferiori o inferiori a 500 lire ».

CRISTOFORI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Sono favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione questo emendamento di cui il relatore è primo firmatario ed al quale il Governo si è dichiarato favorevole.

(*È approvato*).

Gli onorevoli Ferrari Marte e Cresco Angelo hanno presentato il seguente emendamento:

All'articolo 2 aggiungere il seguente comma:

« Le pensioni aventi decorrenza dalla entrata in vigore dall'articolo 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153, sono ricostituite, quindi di ufficio riesaminate, se l'assicurato autorizzato alla contribuzione volontaria, vi ha provveduto mediante costante versamento dell'importo corrispondente alla classe contributiva assegnata in relazione alla retribuzione o stipendio percepito e valido all'autorizzazione ».

ROSOLEN ANGELA MARIA, *Relatore*. Sono contraria.

CRISTOFORI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Anche il Governo si dichiara contrario.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'articolo 2 nella formulazione che risulta dalle modifiche testé apportate.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 3.

(*Validità dei versamenti contributivi*).

Il sesto comma dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1432, è sostituito dal seguente:

« La contribuzione si intende regolarmente eseguita qualora l'importo dei con-

tributi dovuti per ciascun trimestre o per il maggior periodo di cui al precedente terzo comma sia versato durate il semestre successivo ».

Il relatore, onorevole Angela Maria Rosolen, e l'onorevole Maria Luigia Buro hanno presentato il seguente emendamento, sostitutivo di uno precedente concordato dal relatore nel Comitato ristretto ed in quella stessa sede ritirato:

Aggiungere, alla fine dell'articolo, i seguenti commi:

« Sono convalidati i versamenti volontari eseguiti in ritardo e non ancora rimborsati all'assicurato ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1432, purché detti versamenti siano già stati effettuati alla data del 31 dicembre 1978.

I contributi già rimborsati possono essere riaccreditati, a domanda, mediante nuovo versamento degli stessi ».

L'onorevole Marte Ferrari ha presentato i seguenti subemendamenti all'emendamento del relatore:

Al primo comma, aggiungere, dopo la parola: « volontari », *l'altra*: « non ».

Al secondo comma, sopprimere le parole: « degli stessi », *ed aggiungere le altre*: « del medesimo importo ».

FERRARI MARTE. Del cambiamento da lei menzionato io non ero a conoscenza, onorevole presidente.

PRESIDENTE. Poiché i commissari hanno la facoltà di presentare subemendamenti in qualsiasi momento, lei può riformulare il suo, a meno che non ritenga che esso possa adattarsi anche al nuovo testo dell'emendamento Rosolen.

FERRARI MARTE. Posso rinunciare ad aggiungere la parola « non ». Ritengo che il secondo comma dell'emendamento all'articolo 3, del relatore, vada modificato nel senso di aggiungere alla fine le parole « del medesimo importo », dal momento che non si tratta di contributi volontari.

PRESIDENTE. Quindi, onorevole Ferrari Marte, lei rinuncia al suo primo subemendamento al primo comma dell'emendamento del relatore e mirante ad aggiungere, dopo la parola « volontari », l'altra « non ». Mantiene, invece, l'altro suo subemendamento al secondo comma dello stesso emendamento del relatore, mirante a sopprimere le parole « degli stessi » ed aggiungere le altre « del medesimo importo ».

ROSOLEN ANGELA MARIA, *Relatore*. Sono contraria al subemendamento Ferrari Marte perché costituisce una semplice disquisizione filologica.

CRISTOFORI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento Ferrari Marte all'emendamento del relatore.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore all'articolo 3.

FERRARI MARTE. Dichiaro di astenermi dalla votazione di questo emendamento.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

L'onorevole Ferrari Marte ha presentato il seguente subemendamento aggiuntivo di un comma all'emendamento del relatore all'articolo 3 testé approvato:

Aggiungere il seguente comma:

« I contributi riferentesi ad autorizzazioni aventi decorrenza antecedente il 1° gennaio 1979, sono considerati validi ed accreditati, se versati entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge ».

A seguito della votazione dell'emendamento del relatore, il subemendamento Ferrari Marte risulta precluso.

FERRARI MARTE. Questo mio subemendamento avrebbe dovuto essere posto in votazione prima dell'emendamento del relatore. Era mia intenzione salvaguardare chi, non avendo ancora versato i contributi, non potrà comunque farlo entro il 31 dicembre dell'anno in corso, dal momento che non è ancora a conoscenza della nuova legge.

PRESIDENTE. Onorevole Ferrari Marte, purtroppo il suo subemendamento è precluso: dovremmo evitare che sorgano questi inconvenienti, prendendo in considerazione preventivamente il testo sul quale dobbiamo lavorare.

FERRARI MARTE. Fatto è che dovremmo ricevere per tempo il testo degli emendamenti.

PRESIDENTE. Tutti lo hanno ricevuto.

FERRARI MARTE. Io no!

ROSOLEN ANGELA MARIA, *Relatore*. Mi spiace che il collega Ferrari Marte si trovi in questo momento in una situazione difficile; d'altra parte, in sede di Comitato ristretto, anche se informale, abbiamo discusso tutti insieme per arrivare in questa sede con una formulazione comune degli emendamenti. A questo scopo si sono svolte delle riunioni, ripeto informali, durante le quali i diversi emendamenti hanno subito varie modificazioni, al fine di arrivare a formulazioni condividibili da tutti. Anche il collega Ferrari Marte è stato informato di queste modificazioni miranti a contemperare le esigenze diverse prospettate dai colleghi. Al termine di dette riunioni si è arrivati alla formulazione attuale del mio emendamento aggiuntivo di due commi all'articolo 3, che sana una situazione già di per sé in buona parte sanata attraverso provvedimenti autonomi del consiglio di amministrazione dell'istituto di previdenza che, per fare questo, ha dovuto, per così dire, « tirare per i capelli » la legge in vigore, emanando delle delibere che potrebbero anche non essere regolamentari. Queste ultime però, hanno consentito di non penalizzare gli assicurati che avessero versato i contributi volontari in data successiva a quella stabilita dalla precedente legge che oggi vogliamo modificare e, in particolare, proprio con l'articolo 3, prolungando il termine fino ad un semestre.

La sanatoria di cui la collega Buro ed io parliamo, nel nostro emendamento, può essere considerata transitoria e non mira a consentire, a coloro che non hanno effettuato i versamenti, di farlo tendendo, altresì, a dare regolarità ad atti dovuti; regolarità che la legge precedente non consentiva se non dopo essere stata « forzata », così come ha fatto il consiglio di amministrazione dell'istituto.

Non ritengo, pertanto, che si possa accettare quanto proposto dal collega Ferrari Marte – ammesso che il suo subemendamento non risultasse già precluso – dando così la possibilità ai negligenti di riparare ad errori certamente non dovuti a causa di forza maggiore.

PRESIDENTE. L'onorevole Ferrari Marte ha presentato il seguente emendamento:

Aggiungere all'articolo 3, il seguente comma:

« L'INPS deve esaminare la domanda di prosecuzione volontaria entro il periodo massimo di 180 giorni dalla richiesta. Scaduto tale termine l'importo dovuto per il periodo intercorrente fra la domanda e la comunicazione all'interessato potrà essere versato in un numero massimo di rate mensili pari ai mesi già maturati. Nel caso la contribuzione volontaria sia utile alla maturazione del diritto richiesto sarà trattenuta nell'importo dovuto, interamente sulle prime quote della prestazione che l'Istituto nazionale della previdenza sociale dovrà corrispondere ».

A seguito dell'approvazione dell'emendamento, aggiuntivo di due commi, all'ar-

ticolo 3, presentato dal relatore e dall'oorevole Buro, l'emendamento Ferrari Marte, di cui ho testé dato letura, risulta precluso.

FERRARI MARTE. Dichiaro di astenermi dalla votazione dell'articolo 3.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 3 con le modifiche testé apportate.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 4.

(*Determinazione dei contributi volontari in caso di rioccupazione dei lavoratori – Ripartizione e attribuzione*).

I commi secondo, dodicesimo e tredicesimo dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1432, sono rispettivamente sostituiti dai seguenti:

« L'assicurato il quale, ai sensi del quinto comma del precedente articolo 7, riprenda i versamenti volontari dopo un periodo di rioccupazione alle dipendenze di terzi, può ottenere, a domanda, la rideterminazione dell'importo del contributo volontario da lui dovuto. Tale importo è calcolato sulla base delle 156 settimane di contribuzione effettiva in costanza di lavoro precedenti la ripresa dei versamenti predetti.

Qualora l'assicurato, per il trimestre considerato, abbia versato una somma inferiore a quella determinata secondo le modalità di cui al comma precedente, la somma corrisposta viene ripartita in tanti contributi quanti se ne ottengono dalla divisione della somma versata per l'importo del contributo assegnato.

I contributi determinati ai sensi del precedente comma, da considerare ai fini sia del diritto che della misura delle prestazioni, sono accreditati a decorrere dal primo sabato compreso nel periodo di versamento ».

Gli onorevoli Angela Maria Rosolen, Marte Ferrari e Maria Luigia Buro hanno presentato il seguente emendamento:

Alla fine del primo comma aggiungere il seguente periodo: « La domanda di cui sopra deve essere presentata, a pena di decadenza, entro 180 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro ».

CRISTOFORI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Sono favorevole.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

L'onorevole Marte Ferrari ha presentato il seguente emendamento:

Aggiungere, alla fine del secondo comma, la seguente frase: « Gli importi residui di valore inferiore al contributo assegnato saranno rimborsati all'interessato ».

FERRARI MARTE. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 4 con la modifica testé apportata.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 5.

(*Validità dei contributi volontari ai fini della pensione di invalidità*).

La contribuzione volontaria relativa a periodi successivi al 31 dicembre 1978 è utile ai fini della determinazione della misura e non per l'acquisizione del diritto alla pensione di invalidità.

Il relatore, onorevole Rosolen, e l'onorevole Maria Luigia Buro hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituirlo con il seguente:

ART. 5.

La contribuzione volontaria relativa ad autorizzazioni aventi decorrenza successiva al 31 dicembre 1978 è utile ai fini della determinazione della misura e non per l'acquisizione del diritto alla pensione di invalidità.

L'onorevole Marte Ferrari ha presentato il seguente subemendamento all'emendamento sostitutivo del relatore e dell'onorevole Maria Luigia Buro:

Sopprimere le parole: « non per l'acquisizione »; *sopprimere il punto indicato dopo la parola* « invalidità » *e sostituirlo con una virgola; aggiungere dopo la* « invalidità » *le parole* « invalidità, vecchiaia e superstiti ».

ROSOLEN ANGELA MARIA, *Relatore*. Sono contraria al subemendamento Ferrari Marte.

CRISTOFORI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*È respinto*).

L'onorevole Ferrari Marte ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimere le parole: « non per l'acquisizione », *sopprimere il*: *punto, indicato dopo la parola*: « invalidità », *e sostituirlo con una virgola; aggiungere dopo la parola*: « invalidità », *le altre*: « inabilità, vecchiaia e superstiti ».

Questo emendamento risulta precluso.

CRISTOFORI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Sono favorevole all'emendamento Rosolen ed altri interamente sostitutivo dell'articolo 5.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Poiché ai successivi due articoli non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 6.

(*Importo minimo dei contributi volontari*).

L'importo minimo della retribuzione settimanale sulla quale sono commisurati i contributi volontari non può essere inferiore a quello della retribuzione media della quinta classe di contribuzione obbligatoria.

L'importo del contributo volontario minimo dovuto da tutte le categorie di prosecutori volontari della assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi non può essere inferiore a quello stabilito, con i criteri di cui al precedente comma, per i lavoratori dipendenti comuni. Per le categorie tenute al versamento di contributi volontari mensili tale importo è ragguagliato a mese.

(*È approvato*).

ART. 7.

(*Prosecuzione volontaria dell'assicurazione contro la tubercolosi*).

Le autorizzazioni alla prosecuzione volontaria dell'assicurazione contro la tubercolosi cessano di avere efficacia con effetto dalla data di cui all'articolo 9 della presente legge, ad eccezione delle autorizzazioni concesse ai lavoratori agricoli le quali conservano la propria validità sino alla scadenza del semestre successivo alla data medesima.

(*È approvato*).

L'onorevole Ferrari Marte ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 7-*bis*.

Agli assicurati autorizzati alla prosecuzione volontaria che entro 60 giorni dalla comunicazione del diritto non ricevano il bollettino di versamento, a cura della sede INPS ove abita l'interessato dovrà essere concesso nei 30 giorni successivi il duplicato del predetto bollettino.

CRISTOFORI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Chiedo all'onorevole Marte Ferrari di ritirare il suo articolo aggiuntivo trasformandolo in un ordine del giorno che impegni il Governo ad emanare una circolare in tal senso.

FERRARI MARTE. Accedo all'invito del Governo, ritiro il mio articolo aggiuntivo e mi riservo di presentare un ordine del giorno.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 8.

(*Incompatibilità della prosecuzione volontaria con l'iscrizione nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e negli albi professionali*).

L'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti non può essere proseguita volontariamente nei periodi durante i quali l'assicurato sia iscritto in una delle gestioni speciali dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori autonomi o in albi professionali.

Il divieto di cui al precedente comma non opera nei confronti degli assicurati che alla data di pubblicazione della presente legge risultino in atto autorizzati alla prosecuzione volontaria.

Il relatore, onorevole Angela Maria Rosolen, e gli onorevoli Marte Ferrari e Maria Luigia Buro hanno presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, sostituire le parole: « o in albi professionali », *con le altre*: « o in casse od enti comunque denominati che gestiscono forme di previdenza per liberi professionisti ».

CRISTOFORI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Sono favorevole.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Il relatore, onorevole Angela Maria Rosolen, e gli onorevoli Ferrari Marte e Maria Luigia Buro hanno presentato il seguente emendamento:

Aggiungere, alla fine dell'articolo, il seguente comma:

« Non possono essere versati contributi volontari per i periodi successivi alla data di decorrenza della pensione diretta liquidata a carico delle forme di previdenza o delle gestioni di cui al primo comma ».

CRISTOFORI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Sono favorevole.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

L'onorevole Marte Ferrari ha presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, aggiungere dopo la parola: « invalidità », *l'altra*: « inabilità », *e così alla sesta riga del primo comma aggiungere dopo la parola*: « invalidità », *l'altra*: « inabilità ». *Al secondo comma sostituire le parole*: « alla data di pubblicazione della presente legge », *con le altre*: « siano »; *sopprimere dopo la parola*: « volontaria », *all'ultima riga, il punto ed aggiungere le parole*: « con decorrenza anteriore alla presente legge ».

FERRARI MARTE. È evidente che, se una persona ha fatto domanda due anni fa e l'istituto non ha ancora dato la necessaria autorizzazione, la colpa non può certo essere del richiedente.

PRESIDENTE. Una cosa è la domanda, l'altra l'autorizzazione.

FERRARI MARTE. Ma alla domanda deve fare seguito l'autorizzazione entro un certo limite di tempo ed il cittadino non è responsabile dei ritardi. La domanda e la decorrenza dell'autorizzazione devono essere precedenti all'entrata in vigore della legge. La cosa è molto semplice perché non ho fatto altro che riprendere l'articolo precedente.

ROSOLEN ANGELA MARIA, *Relatore*. Io ho una obiezione da fare: anticipando la decorrenza si verrebbe a contrastare quanto stabilito nell'articolo precedente, che fissa la data del 31 dicembre 1978. Di conseguenza, ritengo che l'unica anticipazione di decorrenza accettabile sia quella che fa riferimento al 31 dicembre di quest'anno.

FERRARI MARTE. Non ho difficoltà ad accogliere la precisazione del'onorevole Rosolen. Di conseguenza rinuncio alla prima parte del mio emendamento, considerata improponibile, e mantengo, invece, la seconda.

ROSOLEN ANGELA MARIA, *Relatore*. Sono favorevole all'emendamento dell'onorevole Marte Ferrari nella parte modificativa del secondo comma dell'articolo 8.

CRISTOFORI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Mi rimetto alla Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la seconda parte dell'emendamento Ferrari Marte relativa al secondo comma dell'articolo 8.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 8 nel testo risultante dalle modifiche testé apportate.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 9:

ART. 9.

Le norme contenute nella presente legge hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 1979.

L'onorevole Ferrari Marte ha presentato il seguente emendamento:

Dopo la parola: « 1979 », *aggiungere le parole*: « se non diversamente disposto ».

ROSOLEN ANGELA MARIA, *Relatore*. Sono favorevole, pur considerando superflua la precisazione.

CRISTOFORI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Non credo che si tratti di una aggiunta superflua bensì di una precisazione che è opportuno fare. Pertanto sono favorevole all'emendamento Ferrari Marte.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Pango in votazione l'articolo 9 nel suo complesso.

(*È approvato*).

Riprendiamo l'esame dell'articolo 1 precedentemente accantonato.

Il relatore, onorevole Rosolen Angela Maria, ha presentato il seguente subemendamento all'emendamento da lei stessa e da altri presentato al terzo comma dell'articolo 1:

Dopo la cifra: « 1827 », *aggiungere il seguente periodo*: « 125 contributi settimanali o esclusivamente alle lavorazioni soggette a disoccupazione stagionale e a periodi di sosta di cui all'articolo 76 della stessa legge ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento Rosolen ed altri sostitutivo del terzo comma.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 1 con le modifiche testé apportate.

(*È approvato*).

Passiamo all'esame degli ordini del giorno.

L'onorevole Marte Ferrari ha presentato il seguente ordine del giorno:

« La Camera

impegna il Governo

ad emanare direttive affinché ai soggetti autorizzati alla prosecuzione volontaria sia concesso il duplicato del bollettino per il versamento dei contributi nel caso non lo ricevano entro 60 giorni dalla data di comunicazione dell'autorizzazione ».

(0/2294/13/1)

CRISTOFORI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Lo accetto.

FERRARI MARTE. Non insisto per la votazione, avendo il Governo accettato l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà immediatamente votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Riordinamento della prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti » (2294):

Presenti e votanti	24
Maggioranza	13
Voti favorevoli	24
Voti contrari	0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Ballardini, Belardi Merlo Eriase, Bertani Eletta, Biasini, Buro Maria Luigia, Cabras, Casadei Amelia, Cavigliasso Paola, Facchini, Ferrari Marte, Fortunato, Gramegna, Lodolini Francesca, Maroli, Miceli Vincenzo, Migliorini, Noberasco, Pezzati, Pisicchio, Pochetti, Ramella, Rosolen Angela Maria, Tedeschi, Zoppetti.

La seduta termina alle 21.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO